

COMUNE DI AGLIANO TERME



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 DEL 09/03/2022

Sommario

Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	3
Articolo 4 - Esenzioni	3
Articolo 5 - Misura dell'imposta.....	4
Articolo 6 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva e di altri soggetti	4
Articolo 7 - Soggetto Responsabile dell'Imposta.....	7
Articolo 8 - Versamenti	7
Articolo 9 - Attività di controllo	7
Articolo 10 - Sanzioni e interessi.....	8
Articolo 11 - Riscossione coattiva	9
Articolo 12 - Rimborsi	9
Articolo 13 - Contenzioso	10
Articolo 14 - Funzionario responsabile	10
Articolo 15 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione.....	10
Articolo 16 - Disposizioni finali.....	11

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel Comune di Agliano Terme.

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 e dall'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2020 ovvero dalla data di efficacia del presente regolamento qualora successiva.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive nonché nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella L. n. 96 del 2017, come individuate, definite e disciplinate dalla normativa regionale in materia di turismo, ubicate nel territorio del Comune di Agliano Terme.

Articolo 3 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 3, e non risulta iscritto nel registro della popolazione residente del Comune di Agliano Terme.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età, attestata mediante copia del documento di identità del minore;
 - b) un soggetto (autista o capogruppo) ogni 25 persone appartenenti a gruppi organizzati;
 - c) i soggetti che pernottano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b) e c) è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva o ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, di una dichiarazione resa in base agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, su apposito modulo predisposto dal Comune.
3. Tutte le esenzioni previste dal presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).

Articolo 5 – Misura dell’imposta

1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona ed è commisurata in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell’unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità:

ATTIVITA' ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE	
Fascia	<i>Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno</i>
A	fino a 30 euro
B	superiore a 30 euro e fino a 300 euro
C	oltre 300 euro
D	campeggio piazzole, bungalow, mobile home

2. Le misure dell’imposta sono stabilite con apposito provvedimento dell’Amministrazione comunale. Si applica l’articolo 1, comma 169, della L. n. 296 del 2006, in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative ai tributi locali. Le eventuali variazioni delle misure dell’imposta disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell’anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L’imposta è applicata fino ad un massimo di **5** pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.
4. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l’imposta.

Articolo 6 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva e di altri soggetti

1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad agevolare l’assolvimento dell’imposta da parte di colui che pernotta presso la propria struttura e ad osservare i seguenti obblighi per ciascuna struttura ricettiva gestita:
 - a) informare i propri ospiti dell’applicazione della misura dell’imposta di soggiorno, nonché delle esenzioni e delle sanzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune, impegnandosi a promuoverne la divulgazione;
 - b) richiedere il pagamento dell’imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva ed a rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o

ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

- c) riversare al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto della dichiarazione di cui alla successiva lettera d). I trimestri oggetto di dichiarazione sono: 01 gennaio – 31 marzo; 01 aprile – 30 giugno; 01 luglio – 30 settembre; 01 ottobre – 31 dicembre e le scadenze per il riversamento sono le seguenti:

- entro il 15 aprile per il I° trimestre;
- entro il 15 luglio per il II° trimestre;
- entro il 15 ottobre per il III° trimestre;
- entro il 15 gennaio per il IV° trimestre.

Il riversamento deve avvenire con le seguenti modalità:

- mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria;
- altre forme di versamento attivate dal Comune.

Con la seguente dicitura "denominazione struttura - IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRIMESTRE DI"

- d) presentare al Comune la dichiarazione trimestrale contenente le seguenti informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli:

- numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre;
- relativo periodo di permanenza;
- numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- numero dei pernottamenti esenti, nonché la relativa motivazione a norma dell'articolo 4;
- imposta incassata e riversata con gli estremi del riversamento effettuato;
- numero ed informazioni di coloro che si sono rifiutati di versare l'imposta;
- eventuali informazioni utili ai fini del computo e controllo dell'imposta.

La predetta dichiarazione deve essere trasmessa entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre, anche in assenza di pernottamenti nel trimestre considerato e trasmessa mediante consegna a mano o via posta certificata all'Ufficio Protocollo del Comune di Agliano Terme – comune.aglianoterme.at@cert.legalmail.it. Le scadenze per la presentazione della dichiarazione sono le medesime scadenze previste per il riversamento dell'imposta riscossa, vale a dire:

- entro il 15 aprile per il I° trimestre;
- entro il 15 luglio per il II° trimestre;
- entro il 15 ottobre per il III° trimestre;
- entro il 15 gennaio per il IV° trimestre.

- e) richiedere agli ospiti la compilazione di apposite dichiarazioni su moduli predisposti dal Comune, nonché la presentazione della necessaria documentazione per beneficiare delle esenzioni di cui all'articolo 4;
- f) far compilare e sottoscrivere all'ospite che si rifiuta di versare l'imposta di soggiorno l'apposito modulo predisposto dal Comune e trasmetterlo entro 3 giorni lavorativi al competente ufficio comunale e, in caso di rifiuto anche della suddetta compilazione, segnalare l'inadempienza mediante modulo specifico, da trasmettere con le stesse modalità di cui sopra;
- g) conservare per 5 anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per le esenzioni, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- h) esibire e rilasciare al competente ufficio comunale atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i riversamenti effettuati.
- i) presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dall'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati, fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, che definirà il contenuto della dichiarazione.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella L. n. 96 del 2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, degli obblighi stabiliti dal presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e da questo regolamento. Ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 50 del 2017, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. La legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, in materia di strutture ricettive extralberghiere, disciplina, all'articolo 5 "Locazioni turistiche", le locazioni brevi. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e le relative attività di controllo, il Comune potrà stipulare apposite convenzioni con i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che incassano i canoni o i corrispettivi dovuti per le locazioni brevi per definire le relative modalità operative, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7 – Responsabile del pagamento dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recepito nella Legge di conversione 77/2020 nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 8 – Versamenti

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 3, entro il termine di ciascun soggiorno, ha l'obbligo di versare l'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva e al responsabile del pagamento dell'imposta.
2. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre, il gestore della struttura ricettiva e il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 6, comma 2, provvedono, rispettivamente, al riversamento delle somme riscosse nel trimestre oggetto della dichiarazione e al versamento di quanto dovuto per il medesimo trimestre a titolo di imposta di soggiorno al Comune, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c).

Articolo 9 – Attività di controllo

1. Il Comune effettua il controllo sugli adempimenti dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento, nonché verifica l'assolvimento degli obblighi del gestore inerenti la gestione e custodia dei valori ricevuti e la rendicontazione.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della L. 296 del 2006.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:
 - richiedere ai competenti enti, organi e uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili del pagamento dell'imposta, con esenzione di spese e diritti;
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire e/o trasmettere atti e documenti, ed anche le quietanze di pagamento rilasciate che devono essere conservate per almeno 5 anni dal pagamento;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive e ai responsabili del pagamento dell'imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e sottoscritti;
 - richiedere ai gestori delle strutture ricettive e ai responsabili del pagamento dell'imposta di fornire qualsiasi atto o notizia, ancorché inerente all'applicazione dell'imposta, e di produrre la documentazione che tali soggetti erano stati obbligati alla custodia;
 - accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive, disporre ispezioni amministrative, anche tramite il corpo di polizia

municipale, presso le medesime, nonché effettuare segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate / Guardia di Finanza.

4. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni indicate all'articolo 10.

Articolo 10 – Sanzioni e interessi

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera j) da parte del responsabile del pagamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del

quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
 - ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
 7. Sulle somme incassate e non versate al Comune entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 2, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Le somme incassate a titolo di imposta di soggiorno e non riversate nei termini al Comune, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 12 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita del competente ufficio comunale. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.
3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili del pagamento devono trasmettere la

documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerga l'erroneo riversamento delle somme al Comune.

Articolo 13 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14 – Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta comunale. Il predetto funzionario provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione dell'imposta e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15 - Destinazione del gettito e rendicontazione

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:

1. progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79;
2. ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
3. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
4. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
5. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
6. incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
7. incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
8. progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
9. finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

L'Amministrazione Comunale definisce annualmente, anche in prospettiva di programmazione pluriennale, la destinazione delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento ha effetto, ai sensi del comma 15-quater dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze. Fino all'entrata in vigore del D.L. 34/2020 (19 maggio 2020), si applicano le previgenti disposizioni regolamentari.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di tributi locali.